

UNIONE DEI COMUNI "GALLURA"

Provincia GALLURA NORD EST SARDEGNA

Relazione dell'organo di revisione

*sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione*

sullo schema di rendiconto

anno
2025

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. MICHELE RAIMONDO MURA



Sommario

INTRODUZIONE	
CONTO DEL BILANCIO	
Premesse e verifiche	
Gestione Finanziaria	
Fondo di cassa	
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo	
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione.....	
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2025 ...	
Risultato di amministrazione	
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	
Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	
Fondi spese e rischi futuri.....	
SPESA IN CONTO CAPITALE	
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE.....	
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	
PNRR.....	
CONTO ECONOMICO	
STATO PATRIMONIALE	
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	
IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE	
CONCLUSIONI.....	

UNIONE DEI COMUNI "GALLURA"

Organo di revisione

Verbale n. 1 del 24/04/2026

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2025

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2025, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2025 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 dell'Unione dei Comuni "Gallura" che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'organo di revisione

RAG. MICHELE RAIMONDO MURA



INTRODUZIONE

Il sottoscritto Rag. Michele Raimondo Mura, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 3 del 13.04.2026;

- ◆ ricevuta la proposta di delibera consiliare n.2 del 13/04/2026 e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2025, approvati con delibera della giunta dell'Unione n. 10 del 03.04.2026, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico;
- c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 con le relative delibere di variazione (per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione);
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ il sottoscritto revisore è stato nominato il giorno 13 aprile 2026 quindi non ha esercitato le funzioni di controllo per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2025, se non a campione per la redazione della presente relazione, avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento casuale essendo dati abbastanza omogenei.

Tali verifiche sono state effettuate controllando per l'accertamento, prima fase della gestione dell'entrata, sia stata assunta sulla base di idonea documentazione, che esista la ragione del credito e un idoneo titolo giuridico, sia stato individuato il creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Poi sono state confrontate le varie fasi di stanziamenti definitivi/accertamenti, accertamenti/riscossioni , residui iniziali/ riscossione degli stessi a fine anno con eventuale eliminazione e motivazione, accertamenti/riscossioni e residui finali in c/competenza.

Stesso discorso per le spese, il primo controllo è stato fatto verificando che vi fosse esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo

del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata dopo aver determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.

Poi si è proceduto a verificare le spese nelle loro varie fasi di stanziamenti definitivi/impegni, impegni/pagamenti , residui iniziali/ pagamenti degli stessi a fine anno con eventuale eliminazione e motivazione, impegni/pagamenti e residui finali in c/competenza.

Per le partite di giro l'esatta allocazione delle poste e il pareggio tra stanziamenti definitivi ed accertamenti ed impegni.

- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2025.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

L'organo di revisione, nel corso del 2025 non ha rilevato irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2025 attraverso la modalità *"in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio"*.

N.B. La Ragioneria Generale dello Stato ha reso operativa la nuova procedura *"Approvazione Rendiconto inviato alla BDAP"*, finalizzata ad assicurare la piena coincidenza tra il rendiconto formalmente approvato dall'ente e il documento contabile effettivamente trasmesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni. Dal rendiconto 2025, tutte le amministrazioni territoriali – Regioni, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni – potranno adottare questa modalità, su base facoltativa.

Questa procedura, pur non essendo obbligatoria, rappresenta una best practice in quanto si tratta di un'evoluzione rilevante sotto il profilo della trasparenza, della tracciabilità e dell'affidabilità dei dati contabili.

L'iter operativo per gli enti che intendono adottare la procedura è il seguente:

- Registrare l'adesione in BDAP tramite la funzione **"UTILIZZO PDF PER APPROVAZIONE RENDICONTO"**.
- Trasmettere i dati XBRL con stato *"preconsuntivo"*.
- Gestire eventuali errori segnalati dalla BDAP e ritrasmettere i dati corretti, sempre in stato *"preconsuntivo"*.
- Scaricare il PDF generato dalla BDAP.
- Sottoporre il PDF all'approvazione degli organi competenti.
- Aggiornare in BDAP lo stato dell'iter, senza necessità di ulteriore invio del rendiconto.

La scelta è revocabile in qualsiasi momento e sono previste modalità operative per gestire eventuali emendamenti o rilievi senza dover abbandonare la procedura.

Promuovere questa modalità significa ridurre il rischio di disallineamenti, prevenire criticità in sede di controllo e innalzare il livello di affidabilità del documento contabile approvato.

Si consiglia ai revisori, in quanto garanti della correttezza dei dati e dell'esecuzione degli adempimenti, di invitare gli enti ad utilizzare questa modalità.

- nel corso dell'esercizio 2025, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico. Nel 2025 l'Ente non ha applicato avanzo libero.

N.B. Si rammenta che ai sensi dell'art. 18-bis del D.l. 9 agosto 2024 n.113 "al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR

- l'ente nel corso del 2025 non ha applicato l'avanzo vincolato presunto.

- nel rendiconto 2025 non sono presenti somme iscritte al titolo IV delle entrate.

In riferimento all'Ente si precisa che:

- non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;
- non ha ricevuto rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (Decreto Interministeriale del 4.8.2023 pubblicato sulla GU n.224 del 25.9.2023) allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario.
- che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della transazione elementare;
- nel corso dell'esercizio 2025, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nel corso dell'esercizio l'ente non ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo in quanto non presenti;
- non ha provveduto nel corso del 2025 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati:

- 1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;
- 2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento;
- 3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;

Viste

1. la Deliberazione Consiliare n. 7 del 18/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;
2. la deliberazione di Consiglio n. 8 del 31/07/2025 di approvazione del Riequilibrio di Bilancio e dell'Assestamento Generale 2025-2027;
3. la deliberazione consiliare n. 2 del 22/04/2025 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2024;
4. la determinazione del Dirigente n. n. 90 del 31/12/2025, assunta dell'art. 175, comma 5-quater del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto: "Gestione ordinaria residui attivi e passivi, impegni precedenti alla data del 31/12/2025. Variazione di esigibilità." sono state approvate le variazioni al bilancio 2025/2027, che hanno consentito di reimputare gli impegni e gli accertamenti agli esercizi in cui sono effettivamente esigibili ed assicurando così la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, prima della chiusura del rendiconto;
5. la delibera di Giunta n. 4 del 30/03/2026 "GESTIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, IMPEGNI PRECEDENTI ALLA DATA DEL 31/12/2025. VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'."
6. La Determinazione del Dirigente n. 22 del 03/03/2026 "Conto della Gestione degli Agenti Contabili per l'esercizio 2025 - Parificazione."

Vista la Delibera di G.C. n. 13 del 28-11-2025, ratificata dal Consiglio con atto n. 11 del 11-12-2025 con la quale sono stati adeguati i capitoli relativi alla retribuzione dei dipendenti all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali, per il periodo 01/01/2022- 31/12/2024, sottoscritto da parte dell'ARAN con le rappresentanze sindacali in data 03/11/2025, che ha comportato un incremento dei relativi capitoli di spesa pari ad € 35.500,00 cui ha corrisposto l'applicazione all'Entrata di Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2024 per € 35.500,00;

Visto che con delibera Di Giunta n. 2 del 18/03/2025 è stato approvato il piano flussi di cassa esercizio 2025 di cui art. 6 del d.l. 155/2024, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189.

Visto che l'Ente ha adottato la Delibera di Consiglio n. 12 del 12/12/2025 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI PARTECIPAZIONI AL 31.12.2024. ESENZIONE DA REDAZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024 ";

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2025 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (da conto del Tesoriere)	€	2.117.767,22
- di cui conto "istituto tesoriere"	€	2.117.767,22
- di cui conto "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia"	€	6.746,63
Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (da scritture contabili)	€	2.117.767,22

*TRATTASI DI "Partite viaggianti" ossia le movimentazioni già registrate dal Tesoriere e non ancora pervenute in Banca d'Italia e viceversa le movimentazioni già pervenute in Banca d'Italia, che verranno registrate dal Tesoriere la giornata lavorativa successiva (successive al 31.12)

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2023	2024	2025
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.599.959,05	2.047.878,36	2.117.767,22
di cui cassa vincolata ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non ha cassa vincolata.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa.

Nel conto del tesoriere al 31/12/2025 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

Nel caso fossero previsti la sistemazione di tali sospesi si dovrà provvedere come indicato nel principio contabile 4/2.

La sistemazione di tale pagamento richiede il riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio prima o contestualmente all'approvazione del rendiconto..

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** adottato con atto di G.C. n. 2 del 18/03/2025 il piano annuale dei flussi di cassa contenente il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 co.1 DI.155/2024;

- **ha** aggiornato il piano durante l'esercizio 2025.

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

In caso di sfornamento dei tempi di pagamento l'ente dovrà indicare le misure correttive.

Visto l'allegato trasmesso dall'Ufficio Finanziario estrapolato dalla sezione AREARGS-PCC relativamente all'anno 2025;

Si riportano di seguito gli indicatori scaturenti dalla certificazione della PCC per l'esercizio 2025:

- Tempo medio ponderato di pagamento 16 gg;
- Tempo medio ponderato di ritardo – 16 gg;
- Indicatore tempestività di pagamento annuale -15,75;
- Totale importo scaduto e non pagato €. 578,99.

tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento	SI
comunicazione degli importi di fatture che devono essere considerati sospesi e di quelli non liquidabili	SI
comunicazione della corretta data di scadenza delle fatture che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni	SI

Il Revisore ricorda che “nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni dal 2024 devono obbligatoriamente considerare “specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento”.

Tali specifici obiettivi dovranno essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”.

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Nello specifico si farà riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

Gli obiettivi sono stati attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" nel PIAO.

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2025 la seguente situazione:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		199.157,66
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	30.668,82
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		168.488,84
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		168.488,84
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		-10.293,81
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		- 10.293,81
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		- 10.293,81
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	(-)	0
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		188.863,85
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		158.195,03
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		158.195,03

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche), gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 188.863,85,
- W2 (equilibrio di bilancio): € 158.195,03,
- W3 (equilibrio complessivo): € 158.195,03.

Il Revisore ricorda che il comma 785 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- dispone che l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato **in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.**

Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.** Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 785 e dell'accantonamento di cui al comma 789 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con decreto del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti, ad esempio, con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:
 - a) del saldo W2, di cui al comma 789, registrato nell'esercizio precedente (come da rendiconto 2025) se negativo;
 - b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 (fondo 2025) rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2025
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	-€ 2.757,71
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 173.433,73
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 17.312,17
SALDO FPV	€ 156.121,56
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 0,01
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 11.543,01
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 11.543,00
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	-€ 2.757,71
SALDO FPV	€ 156.121,56
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 11.543,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 35.500,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 1.579.685,85
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	€ 1.780.092,70

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza (B/A*100)
Titolo I				#DIV/0!
Titolo II	€ 906.326,67	€ 744.044,68	€ 735.388,68	98,84
Titolo III	€ 10.000,00	€ 0,10	€ 0,10	100,00
Titolo IV				#DIV/0!
Titolo V		€ -	€ -	#DIV/0!

Il Risultato di amministrazione pari ad € 1.780.092,70 è così composto:

Elenco analitico delle risorse accantonate per un totale di € 0,00;

Elenco analitico delle risorse vincolate per un totale di € 112.048,58:

- Vincoli derivanti dalla leggi e dai principi contabili € 22.830,30;
- Vincoli derivanti da trasferimenti € 89.218,28;

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2025 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni esercizio 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (*) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
4/0	CONTRIBUTO RAS IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO	14/0	DIFESA DEL SUOLO - Contributo RAS annuali 2016 2017	22.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,30
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				22.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,30
Vincoli derivanti da trasferimenti												
19/0	FINANZIAMENTO RAS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE	96/0	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE SARDEGNA	38.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.682,81
101/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL PERSONALE EX NATO	58/0	SPESE PER IL PERSONALE EX NATO: COMPETENZE	55.366,65	35.500,00	0,00	4.831,18	0,00	0,00	0,00	30.668,82	50.535,47
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				94.049,46	35.500,00	0,00	4.831,18	0,00	0,00	0,00	30.668,82	89.218,28
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli												
Totale altri vincoli (I/5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE (I)=(I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				116.879,76	35.500,00	0,00	4.831,18	0,00	0,00	0,00	30.668,82	112.048,58
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)=(m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-m/1)											0,00	22.830,30

Risorse destinate agli investimenti per un totale di € 0,00.

Parte disponibile € 1.668.044,12.

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente, di parte capitale e delle partite finanziarie;
- la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici alla luce anche della FAQ 53/2023 di Arconet;
- la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

La composizione del FPV finale 31/12/2025 è la seguente:

Composizione FPV	01/01/2025	31/12/2025
FPV di parte corrente	€ 14.009,62	€ 17.312,17
FPV di parte capitale	€ 159.424,11	€ -

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinvia all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1 Organi istituzionali										
Capitolo 340	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.849,14	0,00	0,00	1.849,14
1 TOTALE PROGRAMMA - Organi istituzionali		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.849,14	0,00	0,00	1.849,14
11 Altri servizi generali										
Capitolo 780	S.I.A.: SPESE PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	12.509,62	0,00	0,00	0,00	12.509,62	2.483,71	0,00	0,00	14.993,33
Capitolo 790	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00	0,00	469,70
11 TOTALE PROGRAMMA - Altri servizi generali		12.509,62	0,00	0,00	0,00	12.509,62	2.953,41	0,00	0,00	15.463,03
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		14.009,62	1.500,00	0,00	0,00	12.509,62	4.802,55	0,00	0,00	17.312,17
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
1 Urbanistica e assetto del territorio										
Capitolo 2090	LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE	159.424,11	131.832,33	27.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 TOTALE PROGRAMMA - Urbanistica e assetto del territorio		159.424,11	131.832,33	27.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		159.424,11	131.832,33	27.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		173.433,73	133.332,33	27.591,78	0,00	12.509,62	4.802,55	0,00	0,00	17.312,17

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2026, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.9, sopra riportato.

Diversamente le risorse **riscosse** confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

Nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità.

Si ricorda che relativamente al FPV

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;

il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate. In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento

b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le

procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

N.B. per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2025.

Si ricorda che l'art.1 comma 660 della legge di bilancio 2026 – Legge 199/2025 interviene sul Fondo pluriennale vincolato apportando una integrazione al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118: ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36/2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Si ricorda sul punto la FAQ Arconet 57/2026 e la deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.780.092,70.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.047.878,36
RISCOSSIONI	(+)	44.480,63	842.601,25	887.081,88
PAGAMENTI	(-)	54.664,21	762.528,81	817.193,02
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.117.767,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.117.767,22
RESIDUI ATTIVI	(+)	-	8.656,00	8.656,00
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti correnti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		-	-	60.667,04
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	-
RESIDUI PASSIVI	(-)	237.532,20	91.486,15	329.018,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			17.312,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			1.780.092,70
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾				
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				
Fondo anticipazioni liquidità				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo contezioso				
Altri accantonamenti				
		Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				22830,3
Vincoli derivanti da trasferimenti				89218,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
		Totale parte vincolata (C)		112048,58
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.668.044,12
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

a) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2023	2024	2025
Risultato d'amministrazione (A)	1.314.078,61	1.615.185,85	1.780.092,70
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)			0,00
Parte vincolata (C)	116.879,76	116.879,76	112.048,58
Parte destinata agli investimenti (D)			
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.197.198,85	1.498.306,09	1.668.044,12

Il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

Utilizzo nell'esercizio 2025 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2024

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nel 2025 ha applicato il seguente avanzo:

Art. 187 co. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Art.187 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs 118/2011 "Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

Valori e modalità di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte disponibile utilizzata per spese correnti	Totale parte disponibile e utilizzata per spese c/capitale	Totale parte disponibile utilizzata
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamento spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Finanziamento di spese non permanenti	0,00	0,00	0,00
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
Altra modalità di utilizzo	0,00	0	0
Totale delle parti utilizzate	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti non utilizzate			1.498.306,09

Valori e modalità di utilizzo della parte accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Parte accantonata FCDE	Parte accantonata Fondo passività potenziali	Parte accantonata Altri Fondi	Parte accantonata Totale parte accantonata
Utilizzo parte accantonata per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo parte accantonata per spese c/capitale	0,00	0,00		
Totale delle parti utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00

Valori e modalità di utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Parte vincolata Ex Legge	Parte vincolata Trasf.	Parte vincolata Mutuo	Parte vincolata Ente	TOTALE
Utilizzo parte vincolata per spese correnti	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Utilizzo parte vincolata per spese c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Totale parti non utilizzate	22.830,30	58.549,46	0,00	0,00	81.379,30

Valori e modalità di utilizzo della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente	Totale parte destinata agli investimenti
Totale delle parti utilizzate	0,00
Totale delle parti non utilizzate	0,00

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto di Giunta n. 4 del 30/03/2026 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria

Nelle tabelle seguenti sono riepilogati i residui attivi e passivi da conto residui al 31/12/2025, accertati e non riscossi al 31/12/2025:

VARIAZIONE RESIDUI

	Iniziali	Riscossi/Pagamenti	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 44.480,64	€ 44.480,63	€ -	-€ 0,01
Residui passivi	€ 303.739,42	€ 54.664,21	€ 237.532,20	-€ 11.543,01

RESIDUI ATTIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2025

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.25	% di residui rimasti al 31/12/2025
Titolo 1				-	#DIV/0!
Titolo 2	44.480,64	44.480,63	- 0,01	0,00	0,00
Titolo 3				-	#DIV/0!
Titolo 4				-	#DIV/0!
Titolo 5				-	#DIV/0!
Titolo 6				-	#DIV/0!
Titolo 7				-	#DIV/0!
Titolo 9				-	#DIV/0!
TOTALE	44.480,64	44.480,63	- 0,01	0,00	0,00

	Residui attivi iniziali al 1.1.2025	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	residui da competenza	Residui attivi totali finali al 31.12.25
Titolo 1					-
Titolo 2	44.480,64	44.480,63	- 0,01	8.656,00	8.656,00
Titolo 3					-
Titolo 4					-
Titolo 5				-	-
Titolo 6					-
Titolo 7					-
Titolo 9					-
TOTALE	44.480,64	44.480,63	- 0,01	8.656,00	8.656,00

RESIDUI PASSIVI DA CONTO DEL BILANCIO 2025

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.25	% di residui rimasti al 31/12/2025
Titolo 1	136.356,46	48.272,63	11.542,38	76.541,45	56,13
Titolo 2	167.382,96	6.391,58	0,63	160.990,75	96,18
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE	303.739,42	54.664,21	11.543,01	237.532,20	78,20

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	residui da competenza	Residui passivi finali al 31.12.25
Titolo 1	136.356,46	48.272,63	11.542,38	53.600,56	130.142,01
Titolo 2	167.382,96	6.391,58	0,63	37.885,59	198.876,34
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
TOTALE	303.739,42	54.664,21	11.543,01	91.486,15	329.018,35

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui totali attivi e passivi al 31/12/2025 per anzianità:

	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	2025	Totali
Titolo I	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.656,00	€ 8.656,00
Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo VI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo VII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo IX	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.656,00	€ 8.656,00

Analisi residui passivi al 31.12.2025

	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I			€ 70.838,31	€ 5.703,14	€ 53.600,56	€ 130.142,01
Titolo II			€ 160.990,75		€ 37.885,59	€ 198.876,34
Titolo III						€ -
Titolo IV						€ -
Titolo V						€ -
Titolo VII						€ -
Totali	€ -	€ -	€ 231.829,06	€ 5.703,14	€ 91.486,15	€ 329.018,35

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

MINORI RESIDUI DA RIACCERTAMENTO		
	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata		€ 10.078,38
Gestione corrente vincolata	€ 0,01	€ 1.464,00
Gestione in conto capitale vincolata		
Gestione in conto capitale non vincolata		€ 0,63
Gestione servizi c/terzi		
MINORI RESIDUI	€ 0,01	€ 11.543,01

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato motivato.

Analisi degli accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente non ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.in quanto alla luce dell'analisi del rendiconto e delle verifiche contabili effettuate, non risulta necessario iscrivere alcun fondo crediti di dubbia esigibilità poiché l'Ente non ha entrate che potrebbero generare il FCDE.

Non sono soggette a svalutazione le poste relative a:

- Crediti vs altre PA;
- Entrate assistite da fidejussione;

- Entrate tributarie ancora accertabili per cassa;
- Entrate riscosse per conto di un altro ente locale;
- Altre entrate, secondo la valutazione motivata dell'Ente.

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione non presenta accantonamenti per fondo rischi contenzioso in assenza di contenziosi in corso.

Fondo indennità di fine mandato

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha costituito alcun fondo per indennità di fine mandato in quanto non ricorre la fattispecie.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della L. 30 dicembre 2018, n. 145:

- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In base al comma 862, gli enti, qualora ricorrano le condizioni ora ricordate riferite all'esercizio precedente, con delibera della giunta entro il 28 febbraio devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sussistendo le condizioni previste dal comma 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:

- in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
- qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (ritardo superiore a 60 giorni – 5 per cento, ritardo da 31 a 60 giorni – 3 per cento, ritardo da 11 a 30 giorni – 2 per cento, ritardo da 1 a 10 giorni – 1 per cento).

Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà

accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale raggiunta alla misura del ritardo riscontrato.

Stock debito PCC al 31/12/2023	Stock debito ente al 31/12/2023	Scostamento
578,99	578,99	0,00
Stock debito PCC al 31/12/2024	Stock debito ente al 31/12/2024	Scostamento
578,99	578,99	0,00
Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2023 PCC	Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2023 PCC	
20,93	-9,25	
Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2024 PCC	Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2024 PCC	
28,75	-3,22	
Fatture ricevute nel 2024	249.478,54	

Atteso che dalla PCC emerge che l'Ente nell'anno 2024 ha uno stock del debito che ammonta ad euro 578,99 invariato rispetto allo stock del debito al 31/12/2023 che ammontava ad euro 578,99;

Preso atto che l'indicatore dei pagamenti risultante al 31/12/2024 dalla PCC è così determinato: tempo medio ponderato di ritardo -3,22;

Considerato che lo stock del debito scaduto alla fine del 2024 non supera il 5% delle fatture ricevute nell'anno (€ 249.478,54) e quindi l'accantonamento al FGDC non era dovuto in sede di Bilancio 2025.

Stock debito PCC al 31/12/2024	Stock debito ente al 31/12/2024	Scostamento
578,99	578,99	0,00
Stock debito PCC al 31/12/2025	Stock debito ente al 31/12/2025	Scostamento
578,99	578,99	0,00
Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2024 PCC	Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2024 PCC	
28,75	-3,22	
Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2025 PCC	Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2025 PCC	
16	-16	
Fatture ricevute nel 2025	359.402,90	

Atteso che dalla PCC emerge che l'Ente nell'anno 2025 ha uno stock del debito che ammonta ad euro 578,99 invariato rispetto allo stock del debito al 31/12/2024 che ammontava ad euro 578,99;

Preso atto che l'indicatore dei pagamenti risultante al 31/12/2025 dalla PCC è così determinato: tempo medio ponderato di ritardo -16;

Considerato che lo stock del debito scaduto alla fine del 2025 non supera il 5% delle fatture ricevute nell'anno (€ 359.402,90) e quindi l'accantonamento al FGDC non era dovuto in sede di Bilancio 2026.

Altri fondi e accantonamenti

Non sono presenti Altri fondi e accantonamenti.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2025
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
203	Contributi agli investimenti	
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-
205	Altre spese in conto capitale	169.717,92
	TOTALE	169.717,92

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente non ha mutui in essere quindi nel 2025 non ha neanche effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. Nel caso dovesse contrarre mutui, dovrà rispettare il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL.

Concessione di garanzie

All'Organo di revisione non risulta che l'Ente abbia in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e/o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

All'Organo di revisione non risulta che l'Ente abbia concesso prestiti a qualsiasi titolo o che vi siano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale).

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha ottenuto nel 2025, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.33/2015 (vedi anche, a titolo di confronto, i principi enunciati nella delibera n.28/2017 Sez. Autonomie per le Regioni) ha stabilito le seguenti regole per la contabilizzazione dell'anticipazione:

“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente”.

Si tenga conto, infine, della sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale La Consulta ha rilevato come l'anomala utilizzazione del Fal FCDE l'equilibrio di bilancio e i principi della sana gestione finanziaria, violando la golden rule contenuta nell'articolo 119, comma 6, della Costituzione. L'anticipazione di liquidità, infatti, è una forma di indebitamento straordinario che soggiace al rispetto di tre parametri fondamentali: il collegamento a una sofferenza di cassa, il rigoroso rispetto del bilanciamento degli interessi definiti in sede costituzionale ed europea e la sua inidoneità a essere un rimedio contingente a risanare bilanci strutturalmente in perdita.

Occorre pertanto verificare che nel risultato di amministrazione siano presenti due accantonamenti distinti: uno per il fondo crediti e uno per il fondo anticipazioni liquidità.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2025 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

Non sono presenti entrate del Titolo I°.

Entrate da trasferimenti correnti

L'Unione dei Comuni ha avuto i seguenti trasferimenti correnti relativi a:

- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI LA MADDALENA € 20.775,00,
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI ARZACHENA € 22.918,00,
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI PALAU € 11.389,00,
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA € 7.907,00,
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI TELTI € 8.656,00,
- ✓ TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE € 27.580,07,
- ✓ CONTRIBUZIONE RAS PER SERVIZI ASSOCIATI € 267.805,20;
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI PALAU PER CAMPAGNA ANTINCENDIO € 42.005,12,
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA PER CAMPAGNA ANTINCENDIO € 11.053,85,
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI TELTI PER CAMPAGNA ANTINCENDIO € 11.640,11,
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI ARZACHENA PER CAMPAGNA ANTINCENDIO € 105.270,90,
- ✓ CONTRIBUTO COMUNE DI LA MADDALENA PER CAMPAGNA ANTINCENDIO € 6.366,43,
- ✓ CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL PERSONALE EX NATO € 200.678,00.

Entrate extratributarie

L'Ente non ha avuto entrate extratributarie .

Entrate in conto capitale

L'Ente non ha avuto entrate in conto capitale .

Spese correnti

Le spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate è la seguente:

Macroaggregati - spesa corrente		Rendiconto 2025
101	redditi da lavoro dipendente	€ 248.916,47
102	imposte e tasse a carico ente	€ 17.780,16
103	acquisto beni e servizi	€ 296.221,79
104	trasferimenti correnti	€ -
105	trasferimenti di tributi	€ -
106	fondi perequativi	€ -
107	interessi passivi	€ -
108	altre spese per redditi di capitale	€ -
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 14.166,15
110	altre spese correnti	
TOTALE		€ 577.084,57

Spese per il personale

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2024 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006.

L'unione dei Comuni ha speso nel 2025 per il personale a tempo determinato € 43.642,52 a fronte di € 53.791,00 di spesa di personale a carico dei singoli enti associati, come da Delibera Consiliare dell'Unione n. 1 de l05/02/2021.

TIPOLOGIA DI SPESA	2025
Retribuzioni lorde e lavoro straordinario del personale dipendente a tempo determinato	40.869,74 €
IRAP	2.652,00 €
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
Totale	43.521,74 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE delle Quote dei COMUNI dell'Unione	53.791,00 €

Nella proposta di Consiglio Comunitario n. 2 del 13/04/2026 è stato precisato che si è ritenuto opportuno:

“-accogliere l'interpretazione secondo la quale la capacità di spesa di personale dell'Unione deve rientrare nella capacità di spesa dei comuni che costituiscono l'Unione stessa, in modo da non ledere i vincoli di contenimento della finanza pubblica, precisando comunque che a seconda delle necessità e delle esigenze concrete dei singoli enti le voci potranno variare nel corso dell'esercizio;

– distinguere tra la spesa di personale da porre virtualmente a carico dei singoli enti associati, (compenso Dirigente più quella dei collaboratori assunti in base all'articolo 1 comma 557 della Legge 311/2004), da quella da escludere, in quanto finanziata direttamente con trasferimenti da altri enti (progetti finanziati dalla Comunità Europea, dalla Regione Sardegna e dalla Funzione Pubblica per il personale ex Base Usa);”

Nella mail trasmessa allo scrivente Revisore , si è precisato che il personale a tempo indeterminato (tutto personale ex base USA) è finanziato dal MEF.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2025, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2025 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater **(o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità)** della Legge 296/2006.

Nel computo della spesa di personale (altre spese incluse e altre spese escluse) l'Ente è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno precedente e rinviate al successivo; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2024, dovranno essere imputate all'esercizio successivo) .

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria per quanto riguarda i dipendenti.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

Limiti di spesa 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,

Il Revisore ricorda che alcuni limiti di spesa sono stati integralmente abrogati dall'art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dall'anno 2020 per tutti gli enti come di seguito specificati:

- art. 27, comma 1 del decreto legge n. 112/2008: obbligo di riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Al riguardo è bene precisare che l'abrogazione non ha toccato in alcun modo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007. Quest'ultimo prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Tuel.

L'approvazione di tale elenco, che di norma avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione continua ad essere pertanto dovuta;

- art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% della spesa dell'anno 2009;
- art. 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010: divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- art. 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- art. 6, comma 13 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per formazione del personale per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- art. 5, comma 2 del decreto legge n. 95/2012: limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- art. 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987: obbligo di comunicazione per i comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni in merito alle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico.
- art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007: obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- art. 12, comma 1 ter del decreto legge n. 98/2011: vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- art. 24 del decreto legge n. 66/2014: vincoli procedurali in materia di locazione e manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5 mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, legge 266/2005). L'Ente non ha dette tipologie.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, non ha effettuato la conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati in quanto non ha società partecipate.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 15/11/2024 ad adottare la Deliberazione n. 6 avente ad oggetto " REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI PARTECIPAZIONI AL 31.12.2023. ESENZIONE DA REDAZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2023".

L'Ente ha provveduto in data 12/12/2025 ad adottare la Deliberazione n. 12 avente ad oggetto " REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI PARTECIPAZIONI AL 31.12.2023. ESENZIONE DA REDAZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024".

N.B. Si rammenta che la Legge 190 del 18.12.2025 ha modificato l'art. 30 del Dlgs 201/2022 in materia di ricognizione e di controlli sui servizi pubblici locali, prevendo sanzioni. In particolare: Sanzioni in materia di servizi pubblici locali

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Sanzioni) 2 1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di: a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2; b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2 nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2; c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis. 2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2 tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.»

L'art. 20 comma 7 del Dlgs 175/2016 e smi dispone che «1. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.»

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel Rendiconto nell'anno 2025 non ha accertato entrate da PNRR.

ENTI CON POPOLAZIONE \leq A 5.000 ABITANTI CHE REDIGONO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA

Per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà di approvare la situazione patrimoniale semplificata si rinvia alle disposizioni del DM 12.10.2021 e ai file Excel scaricabili dal sito Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html).

Si ricorda che è a tal fine l'Ente deve trasmettere alla BDAP la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, **ha** aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2025.

Inventario di settore	Ultima data di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	2025
Immobilizzazioni materiali di cui:	2025
- inventario dei beni immobili <i>distinguendo tra beni demaniali, indisponibili, disponibili e di interesse storico, artistico e culturale</i>	2025
- inventario dei beni mobili	2025
Immobilizzazioni finanziarie	2025
Rimanenze	2025

Si rammenta che, nell'ottica dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL, gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali e il costante aggiornamento degli inventari e il loro allineamento alle risultanze contabili

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2025 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono evidenziati nell'allegato al rendiconto.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32,13	2.974,75	BI4	BI4
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
	5 Avviamento			BI6	BI6
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
	9 Altre	332.371,10	385.899,36		
	Totale immobilizzazioni immateriali	332.403,23	388.874,11		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.722,93	19.038,78		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati				
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	475,80	951,60	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	333,47	1.133,79		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.913,66	16.953,39		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.722,93	19.038,78		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				

1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2c BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		335.126,16	407.912,89		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.656,00	44.480,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.656,00	44.480,64		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>				
	Totale crediti	8.656,00	44.480,64		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.117.767,22	2.047.878,36		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.117.767,22	2.047.878,36		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.117.767,22	2.047.878,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.126.423,22	2.092.359,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.461.549,38	2.500.271,89		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	1.142.919,37	1.142.919,37		
b	<i>da capitale</i>	1.004.636,67	1.004.636,67	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	138.282,70	138.282,70		
III	Risultato economico dell'esercizio	-64.001,44	127.681,74	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.053.613,10	925.931,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.132.531,03	2.196.532,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	22.164,70	20.409,80	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	306.853,65	283.329,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	811,99	436,80		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.468,02	2.713,32		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	302.573,64	280.179,50		
TOTALE DEBITI (D)		329.018,35	303.739,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.461.549,38	2.500.271,89		
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri			159.424,11		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5) Garanzie prestate a imprese controllate				
6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE			159.424,11	

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2025 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

Fondi per rischi e oneri

Non sono previsti fondi per rischi e oneri.

Debiti

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- b) il quadro generale riassuntivo,
- c) la verifica degli equilibri,
- e) lo stato patrimoniale semplificato

Nella relazione sono illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Considerata la qualità dell'azione amministrativa come la trasparenza, la tempestività e la responsabilità sui procedimenti;

Considerato il grado di economicità, efficienza e produttività raggiunti nell'offerta dei servizi istituzionali;

Rilevato che nell'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione non è stata riscontrata alcuna irregolarità o inadempienza.

Split payment e/o reverse charge.

Il Revisore invita all'applicazione puntuale e precisa della norma introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e di tutte le successive modifiche, relativamente allo split payment ed agli obblighi di reverse charge.

PNRR

Relativamente ai PNRR si ricorda che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
- Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
- Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
- I controlli di regolarità amministrativo e contabile;

La Circolare del MEF/RGS n. 28 del 04 luglio 2022 "PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative";

L'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;

-La circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 "PNRR -Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021;

– Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento".

- la Faq n. 3 della RGS;

-la circolare del MEF n.29 del 26/07/2022 e la circolare MEF n. 30 del 11/08/2022;

Si ricorda che Il PNRR impone di adeguare gli strumenti di programmazione e la stessa Ragioneria generale dello Stato lo ribadisce con la circolare n. 29/2022.

A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel "piano triennale delle opere pubbliche" e nel "piano annuale dei lavori" in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Si ricorda inoltre la Faq n. 3 della RGS la quale specifica che "le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021.

Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di

gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi” nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda che

-la circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 “PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR.

-la circolare MEF/RGS n. 40 del 05 dicembre 2022 “PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi.”

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.35 del 22/12/2023 avente ad oggetto “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”e recante l’aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con nota RGS prot. 238431 in data 11 ottobre 2022. Si invita pertanto l’Ente, titolare di Misure PNRR, a recepire tempestivamente i contenuti del nuovo documento all’interno delle proprie “strategie antifrode settoriali” relative agli interventi PNRR di rispettiva competenza. Si ricorda l’obbligo di apposizione dei relativi loghi del PNRR anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

Il Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2024 ha approvato il Decreto legge concernente «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR», che richiede ai soggetti attuatori di accelerare il caricamento su ReGiS della spesa pagata.

Il Revisore segnala che la Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente.

Il finanziamento delle “piccole opere” dei Comuni, ora proveniente da vecchi stanziamenti nazionali anziché dal Pnrr, porta nuove regole procedurali. Entro il 31 dicembre 2025, le opere finanziate dal 2020 al 2024 devono essere completate. Le nuove regole includono l’utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori e un sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi, con il Regis confermato come sistema di monitoraggio e rendicontazione. Entro il 30 aprile, tutti i Codici unici di progetto del 2020-24 devono essere inseriti nel Regis, pena la revoca del contributo. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà il recupero dei contributi erogati dal ministero dell’Interno. I Comuni destinatari dei contributi devono alimentare integralmente il sistema entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto Pnrr. All’avvenuta aggiudicazione dei lavori, i municipi riceveranno il 50% del contributo, mentre il resto è subordinato all’invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Si ricorda

-la **Circolare RGS sul rispetto dei tempi di pagamento (circ. 25 del 15 maggio 2024)** con la quale la RGS effettua una **ricognizione degli adempimenti normativi** a carico delle amministrazioni e fornisce **istruzioni operative** al riguardo, ricordando l’importanza del monitoraggio dei tempi di pagamento e della corretta alimentazione della PCC.

- la Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 avente ad oggetto “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.”

Si ricorda che è diventato operativo il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), firmato il 6 dicembre del 2024, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l’attivazione dei trasferimenti delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un

provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come "DI Omnibus". Per accelerare i pagamenti, le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR, possono trasferire fino al 90% del costo dell'intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi.

Si ricorda altresì il Decreto-Legge 31 dicembre 2024, n. 208 "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Di grande importanza si evidenzia che in data 29/01/2026 sono state pubblicate sul sito del MIT le linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici (lavori ai sensi dell'articolo 126 del codice dei contratti pubblici), in materia di accordi di collaborazione (ai sensi dell'articolo 82-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e il Modello di accordo di collaborazione, in ottemperanza agli obiettivi chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

In sintesi la raccolta normativa del PNRR:

Fonti europee

Regolamento (UE) 1303/2013,
Regolamento (UE) 2018/1046,
Regolamento (UE) 2020/852,
Regolamento (UE) 2020/2094,
Regolamento (UE) 2021/240,
Regolamento (UE) 2021/241,
Regolamento delegato (UE) 2021/2105,
Regolamento delegato (UE) 2021/2106,
Regolamento (UE) 2023/435,
Regolamento (UE) 2023/1525,
Regolamento (UE) 2024/795,
Regolamento (UE) 2024/1263,
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,

Fonti Nazionali Primarie

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Legge 23 dicembre 2021, n. 238,
Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
Legge 29 dicembre 2022, n. 197,

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,

Fonti Nazionali Secondarie

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024,

Circolari della Ragioneria Generale dello Stato,

Circolari PNRR – 2021,
Circolari PNRR – 2022,
Circolari PNRR – 2023,
Circolari PNRR – 2024,
Circolari PNRR – 2025.

Il Revisore esorta a prestare la massima attenzione al D.L. 19/2026 che accelera i procedimenti del PNRR riducendo i termini della conferenza di servizi e rafforzando il silenzio-assenso tra amministrazioni. Per RUP e stazioni appaltanti il tempo diventa parametro di legittimità e aumenta il rischio amministrativo e contabile.

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 interviene in modo incisivo sull'assetto dei procedimenti funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, con gli obiettivi di comprimere i tempi, rafforzare gli automatismi e responsabilizzare le strutture decisionali.

In questo senso, per le stazioni appaltanti e, in particolare, per i RUP, diventa rilevante la capacità decisionale, soprattutto in un contesto in cui l'inerzia produce effetti e in cui il rispetto delle scadenze diventa parametro di valutazione della responsabilità.

La velocità, in questo quadro, può essere quindi considerata come una categoria normativa in cui il termine procedimentale, da semplice scadenza interna, si trasforma in parametro di legittimità dell'azione amministrativa.

L'articolo ricostruisce il quadro normativo (L. 241/1990, artt. 14-bis, 14-ter, 17-bis, 2 e 2-bis; art. 116 c.p.a.), richiama i principi giurisprudenziali sulla qualità del dissenso in conferenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 865) e propone una lettura operativa del rischio giurisdizionale e amministrativo-contabile, evidenziando come la qualità motivazionale e istruttoria resti la condizione di tenuta della decisione pubblica in un contesto di termini ridotti.

Pnrr/2 - Altri tre mesi per completare i programmi Pinqua e opere idriche

Il Mit ufficializza lo slittamento al 30 giugno dei cantieri che avrebbero dovuto chiudere entro il 31 marzo. Monitoraggio con il sistema Sigeco.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti imprime un'accelerazione all'attuazione del PNRR, ufficializzando la proroga al 30 giugno 2026 delle scadenze previste per il mese di marzo. La misura riguarda in particolare i progetti legati al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare e alcuni interventi nel settore idrico.

La decisione si inserisce in una strategia volta a garantire la piena realizzazione degli interventi, evitando il rischio di perdere risorse fondamentali nella fase conclusiva del Piano.

PINQuA e infrastrutture idriche: interventi strategici

Tra i principali ambiti interessati dalla proroga ci sono i progetti PINQuA, centrali per la rigenerazione urbana, e una parte degli investimenti destinati alle infrastrutture idriche.

Si tratta di interventi chiave per migliorare la qualità dell'abitare, riqualificare aree urbane e rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e transizione ecologica.

Una scelta per tutelare risorse e investimenti con l'obiettivo di salvaguardare risorse strategiche e assicurare il completamento dei progetti su tutto il territorio nazionale.

In un contesto complesso come quello del PNRR, caratterizzato da scadenze stringenti e milestone da rispettare, il differimento dei termini consente di accompagnare enti locali e soggetti attuatori verso una chiusura efficace degli interventi.

Il nuovo sistema di gestione e controllo

Accanto alla proroga delle scadenze, il MIT ha introdotto anche un aggiornamento importante sul piano operativo, adottando il nuovo Sistema di Gestione e Controllo, noto come Si.Ge.Co.

Questo strumento ha l'obiettivo di rafforzare le procedure già in essere, migliorare il monitoraggio degli investimenti e supportare i soggetti attuatori nella fase finale del Piano, aumentando l'efficacia complessiva della gestione.

Il 2026 rappresenta l'ultimo anno utile per completare gli interventi previsti dal PNRR, che per sua natura impone tempistiche rigide e vincolanti.

In questa fase conclusiva, diventa fondamentale garantire un equilibrio tra rispetto delle scadenze e qualità delle opere realizzate, evitando ritardi ma anche soluzioni affrettate che potrebbero compromettere l'efficacia degli investimenti.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

CASSA VINCOLATA

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l'entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull'impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall'accertamento dell'entrata vincolata.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DL 7 maggio 2024, n. 60 "Coesione", che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del DL 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del DLgs 267/2000, in particolare:

-l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;
-l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E' stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili ad adempiere ed a prestare sempre la massima attenzione all'applicazione della norma.

PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa dovrà essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.".

Il successivo aggiornamento trimestrale verrà approvato dal responsabile del servizio finanziario.

L'introduzione del modello è una delle misure per la riduzione dei tempi di pagamento, stabilite dall'articolo 6, comma 1, del DI 155/2024, nell'ambito della Riforma del Pnrr 1.11. Il piano annuale dei flussi di cassa include un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio di riferimento. Il modello di Piano annuale dei flussi di cassa elaborato dal MEF richiede previsioni trimestrali, elaborate dal responsabile finanziario in collaborazione con i responsabili dei servizi dell'ente, tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti e delle novità dell'esercizio corrente.

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa ed i responsabili a fornire al Responsabile del servizio finanziario i dati contabili in modo puntuale e preciso affinché si possa adempiere correttamente alla compilazione trimestrale del suddetto piano.

Contabilita' ACCRUAL- Aggiornamento Inventari

Il Revisore rammenta che al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.

Si ricorda altresì che con l'approssimarsi dell'adozione della nuova contabilità Accrual l'inventario comunale diventa un elemento cardine per rispettare i nuovi obblighi. La sua gestione accurata non è solo funzionale al rispetto delle norme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Il Revisore ricorda che le spese di manutenzione straordinaria sono capitalizzabili quando i costi siano sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti e purchè producano un incremento significativo e misurabile della capacità, della

produttività o della sicurezza dei cespiti per i quali sono stati sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile.

Rientrano nelle manutenzioni straordinarie anche gli interventi migliorativi della fruibilità delle attività del patrimonio culturale.

Si ricorda pertanto che il costo della manutenzione straordinaria dovrà essere capitalizzato aumentando così il valore contabile del cespite.

La capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria, comporta la revisione ed il conseguente adeguamento del piano di ammortamento del cespite per il quale sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento; infatti il piano di ammortamento deve essere aggiornato per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione; ciò nella pratica si realizza mediante la ripartizione del valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati incrementato delle capitalizzazioni) sulla residua possibilità di utilizzazione del bene. In questo modo il piano di ammortamento potrà alternativamente subire le seguenti due modifiche:

- ◆ 1. qualora gli interventi effettuati abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del cespite, occorrerà prevedere un nuovo piano di ammortamento che rispecchi l'allungamento della vita utile del bene stesso;

- ◆ 2. qualora gli interventi effettuati non abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del bene ma solo un aumento della produttività, della capacità o della sicurezza del bene, il piano di ammortamento inizialmente stabilito rimarrà invariato. Anche per l'acquisto di beni si invita l'Ente ad adeguare contemporaneamente gli inventari in modo da avere una reale situazione patrimoniale.

Si invia pertanto a prestare la massima attenzione alla predisposizione degli stessi.

Rendiconto 2025, l'invio nei termini dei dati alla Bdap evita l'aggravio del contributo aggiuntivo di finanza pubblica

Il Revisore ricorda che in caso di mancata trasmissione del documento entro il 31 maggio dell'anno successivo, è previsto l'incremento del 10% del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica fissato a carico di Regioni ed enti locali.

È legata al nuovo sistema di governance europea la sanzione aggiuntiva connessa ai ritardi di trasmissione dei consuntivi e preconsuntivi alla banca dati amministrazioni pubbliche.

A decorrere dal rendiconto 2025, e fino al 2029, gli enti sono infatti tenuti all'osservanza del comma 793 della legge 207/2024 che stabilisce, in caso di mancata trasmissione del documento entro il 31 maggio dell'anno successivo, l'incremento del 10 per cento del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica fissato a carico. Degli Enti.

Si invita pertanto a rispettare detto termine onde evitare sanzioni che potrebbero ravvisare l'ipotesi di danno erariale.

7) Rendiconto, proroga dei termini al 31 maggio per i Comuni colpiti dal maltempo

La Camera ha approvato una norma inserita nel DI Alluvioni per prorogare i termini di approvazione dei rendiconti finanziari da parte dei Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, Regioni per le quali il Consiglio dei ministri ha recentemente deliberato per un anno lo stato di emergenza.

La proposta, condivisa tra il ministero dell'Interno e il ministero dell'Economia e delle finanze, accoglie la richiesta dei Comuni interessati e prevede il differimento del termine dal 30 aprile al 31 maggio del 2026.

La notizia è stata annunciata, in una nota, dal Sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025.

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Michele Raimondo Mura

